

CAPITOLATO DI GARA

Allegato b al
Provvedimento n. 150 del 29/11/2017

Procedura di acquisto mediante RDO sul MePa per la fornitura di attrezzature tecniche ed informatiche.

INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Descrizione del servizio richiesto
Articolo 3.	Luogo di esecuzione del servizio
Articolo 4.	Durata dell'appalto
Articolo 5.	Estendibilità del servizio mediante procedura negoziata
Articolo 6.	Corrispettivo e fatture
Articolo 7.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 8.	Disciplina antimafia
Articolo 9.	Aggiudicazione e stipula del contratto
Articolo 10.	Garanzia Definitiva
Articolo 11.	Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione.
Articolo 12.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 13.	Collocamento obbligatorio dei disabili
Articolo 14.	Divieti
Articolo 15.	Responsabilità dell'appaltatore
Articolo 16.	Penali
Articolo 17.	Risoluzione del contratto
Articolo 18.	Recesso
Articolo 19.	Documenti vincolanti
Articolo 20.	Subappalto
Articolo 21.	Spese
Articolo 22.	Trattamento dei dati
Articolo 23	Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva della fornitura
Articolo 24	Foro competente
Articolo 25	Rinvio

Articolo 1. Oggetto

La presente procedura ha come fine l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la **fornitura** di attrezzature tecniche ed informatiche per il settore tecnico dell'Arca Capitanata.

La presente gara d'appalto avverrà mediante procedura telematica identificata con **CIG: Z0620F896C** tramite RdO (richiesta di offerta) aperta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'importo totale, posto a base di gara, è pari ad euro 28.000,00 (ventottomilaeuro/00) oltre IVA.

Articolo 2. Descrizione della fornitura richiesta.

L'art. 113 comma 4 del d.lgs 50/2016 prevede che il 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Per le finalità previste dal su citato articolo, l'amministrazione ha reso disponibile la somma di € 34.214,17 per rinnovare la dotazione informatica e strumentale dell'ufficio tecnico.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà comprendere tutto ciò che è descritto nella **Scheda tecnica – allegato C**. I beni oggetto della fornitura dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nel presente Capitolato e negli allegati. **Non saranno accettate caratteristiche diverse o inferiori a quelle previste.**

Si precisa che, ove necessario, i beni dovranno essere forniti di tutti gli accessori e le dotazioni necessari per gli allacciamenti indispensabili al loro funzionamento. I software dovranno essere comprensivi di licenza d'uso.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I beni oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Tutte le apparecchiature dovranno possedere, qualora previsto per legge, le seguenti certificazioni (elenco inserito a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo):

- Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati;
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.

È ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Inoltre, dovranno essere forniti tutti i manuali d'uso e le schede tecniche dei beni forniti.

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FORNITURA E GARANZIE

La fornitura dovrà includere il trasporto e la consegna al piano di tutti i beni oggetto del presente capitolato.

La fornitura è comprensiva dei seguenti servizi complementari, dei quali si specificano le condizioni imprescindibili:

A) Consegna

La merce oggetto della fornitura dovrà essere trasportata e consegnata a cura dell'Impresa aggiudicataria, senza che questa possa pretendere alcun onere aggiuntivo a quello già affidato.

La consegna farà seguito all'invio da parte della Stazione appaltante dell'apposito Ordine d'Acquisto e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna della fornitura, comprensiva di tutti i beni elencati nella scheda tecnica - allegato C, presso la sede dell'ARCA CAPITANATA, sita in Foggia alla via Romolo Caggese n.2, **entro un massimo di 30 giorni** dalla data dell'Ordine, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. Tale termine potrà essere prorogato insindacabilmente su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire la consegna senza creare interruzione all'ordinaria attività della ARCA CAPITANATA. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando l'orario di apertura, esclusi sabato e i giorni festivi.

Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non conformi e quindi rifiutati.

La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito della consegna del materiale e della verifica della corrispondenza dei beni con quanto richiesto in sede di gara. Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico dei beni, consegna "al piano", allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di eventuali materiali risulta.

B) Assistenza tecnica e garanzia

Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura, dovranno beneficiare del servizio di assistenza tecnica in garanzia della durata di almeno 24 mesi, salvo maggiori periodi ove meglio specificato, con l'obbligo di garantire il ripristino (sostituzione o riparazione) entro 7 giorni lavorativi, esclusi sabato, domenica e festivi, dalla richiesta di intervento inoltrata dalla ARCA CAPITANATA.

Inoltre, l'impresa dovrà garantire per quanto possibile assistenza telefonica o con altri sistemi da remoto su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa garantisce da evizione quanto è oggetto della fornitura.

L'inoltro della richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica o fax o altro sistema di gestione di interventi web che il fornitore metterà a disposizione. Per quanto attiene agli interventi effettuati dall'impresa fuori garanzia, dovrà essere messo a disposizione della Stazione Appaltante un tabellario con i relativi costi di assistenza.

VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'ARCA CAPITANATA si riserva, in qualsiasi momento, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la qualità della fornitura e la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Alla Stazione Appaltante, in particolare, è riconosciuta la supervisione sulla fornitura, fermo restando che l'Impresa è la sola responsabile del rispetto della conformità della stessa.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i beni dovessero risultare non conformi al

Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare gravità, si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

I controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non liberano in alcun caso l'impresa da alcuno degli obblighi e delle responsabilità inerenti la fornitura.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire prodotti originali onde evitare forniture di apparati illegali. La Stazione Appaltante potrà richiedere preventivamente opportune verifiche allo stesso produttore ed ai suoi uffici con sedi in Italia per documentarne l'origine.

I prodotti nuovi di fabbrica dovranno essere inclusi nel loro imballo originale.

Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non conformi e quindi rifiutati.

Articolo 3. Luogo di esecuzione dell'appalto

La fornitura andrà eseguita presso la sede dell'ARCA CAPITANATA, sita in Foggia alla via Romolo Caggese n.2, secondo le indicazioni date Stazione Appaltante ed entro il **termine dei 30 giorni** data dell'ordine, che verrà trasmesso via PEC e/o via fax.

Decorso il suddetto termine senza che la fornitura sia stata eseguita, la Stazione appaltante provvederà a intimarne l'esecuzione entro il termine indicato nella lettera di sollecito.

Decorso inutilmente anche il termine indicato nella lettera di sollecito, la stazione appaltante procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad affidare la fornitura all'operatore economico successivo in graduatoria, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario inadempiente.

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento, che non rientri fra le cause di risoluzione del contratto, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 18.

Articolo 4. Durata dell'appalto

L'esecuzione della fornitura inizierà a far data dalla stipula del contratto a meno che, per ragioni di urgenza non sia necessario dare avvio alle prestazioni nelle more della stipula dello stesso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Il servizio si considererà concluso al termine della consegna di tutte le attrezzature e dello svolgimento di tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente Capitolato.

Articolo 5. Estendibilità del servizio mediante procedura negoziata

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016, ove **fosse necessario ed entro i limiti indicati dalla norma**.

Articolo 6. Corrispettivo e fatture

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente alla somma indicata dal concorrente nell'offerta economica e assunta nella determinazione di aggiudicazione definitiva, assentita con attestazione di copertura finanziaria.

Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in un'unica soluzione, previo accertamento della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, accompagnata da tutta la documentazione di corredo, se richiesta.

La liquidazione sarà fatta in seguito a collaudo favorevole.

All'uopo si precisa che, per ragioni connesse ad una corretta rendicontazione della spesa, **sulle fatture dovrà sempre essere indicato il CIG.**

Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, le parti sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.

Qualora la Stazione Appaltante avesse notizia dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 8. Disciplina antimafia

Ai sensi dell'articolo 84 comma 2 e articolo 67 comma 1 Decreto Legislativo 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00.

Articolo 9. Aggiudicazione e stipula del contratto

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione alcun diritto di rimborso o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico e assumerà la forma del documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'aggiudicatario e dalla Stazione Appaltante.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici della Stazione Appaltante, la documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione del contratto e in particolare:

- garanzia definitiva;
- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ove aggiudicatario sia un raggruppamento ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016; costituendo
- autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto, esclusi quelli che devono essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto senza giusta causa, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio della fornitura e dei servizi anche nelle more della stipula del contratto.

Articolo 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016:

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria;
4. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 è progressivamente svincolata con le modalità indicate al comma 5;
5. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Articolo 11. Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura di cui al precedente articolo 2 con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

Articolo 12. Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81.

Articolo 13. Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 68/1999.

Articolo 14. Divieti

È fatto espresso divieto, fin da ora, all'appaltatore di:

- **sospendere** l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- **cedere** il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Articolo 15. Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante e a terzi in ragione dell'esecuzione delle forniture, dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È inoltre diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura e dei servizi.

Articolo. 16 Penali

La parziale mancata esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della gara d'appalto, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione appaltante.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (articolo 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (articolo 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (articolo 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e/o della fornitura e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio e/o della fornitura già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 18. Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della fornitura e dei servizi per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante

lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

Articolo 19. Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

1. Disciplinare di gara - allegato A;
2. Capitolato speciale - allegato B;
3. Scheda tecnica – allegato C;
4. Modello A- allegato D;
5. Modello A1 – allegato E;
6. Patto d'integrità - allegato F;

Articolo 20. Subappalto

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti dell'articolo 174 del Decreto Legislativo numero 50/2016.

Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 21. Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell'offerente. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte. Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario nella misura indicata dal articolo 13 del Disciplinare

– allegato A. Saranno altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.

Articolo 22. Trattamento dei dati

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

Articolo 23. Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva del servizio

Il responsabile del procedimento è l'ing. Francesco Soleti.

Articolo 24. Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 25. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Foggia, lì 27/11/2017